UNIONE EUROPEA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 tel. 0932/1914089 C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it- sito web: www.iccapuana.edu.it.it
Codice Univoco D'Ufficio:**UF4QL7**
97010 – G I A R R A T A N A (RG)

Circolare n. 8

A.s. 2026/27

A tutto il personale Docente ed ATA
Al DSGA
Agli Atti / Sito Web

OGGETTO: **Indicazioni operative per la fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. – A.S. 2026/27**

Al fine di rendere compatibili le richieste di permessi retribuiti mensili e i benefici previsti da chi è titolare degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92, con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

1. CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NEGLI A.S. PRECEDENTI

Ogni dipendente, ad inizio anno scolastico, è tenuto a produrre un'autocertificazione, secondo il modello allegato, sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui agli artt. 21 e 33 della Legge 104/92.

2. PRIMA ISTANZA E INDICAZIONI OPERATIVE

La richiesta di riconoscimento dei benefici, di cui alla Legge 104/92 corredata della relativa documentazione, va inoltrata all'istituto di servizio, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima istanza, per conoscenza, va presentata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Tutto il personale in ingresso (a.s. 2026/2027) è tenuto a produrre la "prima istanza", mentre il restante personale potrà produrre la "conferma dell'istanza anni precedenti" solo nel caso in cui non siano variate le condizioni di fruizione di cui agli artt. 21 e 33 della Legge 104/92.

3. MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

Riferimenti Normativi

La fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 104/92 e successive modificazioni e integrazioni (tra cui il D.Lgs. 105/2022) è regolamentata dalle disposizioni vigenti e dai CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. L'art. 32 del CCNL 2018 prevede che i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore nel limite delle 18 ore mensili.

Tipologia dei Beneficiari e Modalità di Fruizione

- **Personale Docente:** Ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da assegni fissi, da fruire in giornate intere, non essendo prevista contrattualmente la fruizione oraria per i docenti.
- **Personale ATA:** Ha diritto a 3 giorni di permesso mensile o, in alternativa, a un monte ore massimo di **18 ore mensili**, come previsto dall'art. 32 del CCNL 2016/2018, detti permessi sono utili ai fini della 13° mensilità e delle ferie.
 Laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Calendarizzazione e Richiesta Mensile

Al fine di contemperare il diritto soggettivo del lavoratore all'assistenza con l'esigenza primaria di garantire il normale funzionamento dell'attività didattica e organizzativa della scuola:

- Il dipendente è tenuto a presentare una **programmazione mensile di massima** delle giornate o ore di permesso entro il 5 del mese precedente.
- salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro le 24 ore precedenti (non oltre l'inizio della giornata di lavoro) la fruizione del permesso.
 - I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 devono essere fruiti dal dipendente in giornate non ricorrenti e possibilmente non consecutivi per una migliore organizzazione dell'attività didattica
 - Si ricorda, che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE:
Le richieste, di conferma e di riconoscimento dei benefici, dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo e-mail **rgic80100c@istruzione.it** entro e non oltre il **30/09/2026**, allegando un valido documento di riconoscimento.

SI ALLEGANO:

- Modulo prima istanza;
- Modulo conferma istanza presentata negli anni precedenti.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Claudia Terranova
Firmata digitalmente